

Art. 30

Direzione, struttura e dotazioni organiche

1. Ciascun Ufficio tecnico territoriale (UTT) e' retto da un ufficiale con il grado di colonnello o grado corrispondente in qualita' di direttore e dipende, in relazione alla specifica competenza, da una delle direzioni del Segretariato generale o dalla Direzione generale di commissariato e di servizi generali, rispettivamente secondo quanto stabilito dalle allegate tabelle da

"A" a "E", facenti parte integrante del presente decreto.

2. Gli Uffici tecnici territoriali si articolano in una direzione e in un servizio amministrativo, anche operanti in sedi distaccate.

3. Agli Uffici tecnici territoriali sono destinati ufficiali, sottufficiali e dipendenti civili, secondo le dotazioni organiche riportate, per ciascuno di essi, nelle tabelle di cui al comma 1.

Art. 31

Compiti

1. Gli Uffici tecnici territoriali curano l'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale e estera, le attivita' tecnico-amministrative relative all'impostazione, all'esecuzione e al controllo dei contratti loro assegnati, nonche' quelle riguardanti gli ambiti della qualita' e dei costi aziendali dei fornitori.

2. In applicazione di direttive e istruzioni emanate dalle direzioni del Segretariato generale o dalla direzione generale sovraordinata, gli Uffici tecnici territoriali:

a) concorrono nelle attivita' afferenti l'assicurazione di qualita', l'analisi dei costi aziendali e gli accertamenti di congruita' tecnico-economica delle offerte;

b) curano la gestione tecnico-amministrativa dei contratti di cui al comma 1 e di quelli relativi al soddisfacimento delle proprie esigenze funzionali.

3. Gli Uffici tecnici territoriali, tenuto conto della dislocazione territoriale e delle materie di competenza, svolgono i compiti sopra specificati anche per conto delle altre direzioni del Segretariato generale e delle altre direzioni generali.

Art. 32

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. L'adeguamento della struttura organizzativa e dell'organico degli Uffici tecnici territoriali a quanto disposto dagli articoli 30 e 31 e dalle tabelle da "A" a "E" e' attuato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I piani di reimpiego del personale civile degli Uffici tecnici territoriali sono adottati d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative.